



---

## ***Rapporti del C.T.U. con il Giudice***

---

***ing. Salvatore Passarello***

*Membro Commissione C.T.U.  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma*

Roma, 13.12.2024



# Indice

- 1. Modalità di comunicazione del CTU con il Giudice**
- 2. Colloquio informale con il Giudice**
- 3. Formulazione di Istanze al Giudice**
- 4. Istanza al Giudice per la proroga dei termini**
- 5. Istanza al Giudice per giuramento telematico**
- 6. Istanza al Giudice per la nomina di un ausiliario**
- 7. Istanza al Giudice per dirimere questioni sul mandato**
- 8. Istanza al Giudice per l'autorizzazione ad acquisire documenti non in atti di causa**
- 9. Esempi**

- Il C.T.U. è uno specialista di una materia tecnica che assiste il Giudice nella risoluzione di problematiche tecniche che gli si presentano nell'ambito del contenzioso tra le parti in causa
- Il CTU viene incaricato dal Giudice di chiarire gli aspetti tecnici oggetto della controversia rispondendo ad appositi QUESITI
- L'ingegnere, nel momento in cui riceve un incarico di CTU, diventa un componente importante del processo civile, e assume la veste di ufficiale giudiziario
- Di norma Il Giudice incontra / interagisce con il CTU in due sole occasioni:
  - Nel momento iniziale di assegnazione dell'incarico e formulazione dei quesiti
  - Nel momento finale in cui legge la Relazione depositata dal CTU
- Oltre a queste due occasioni, di norma Il Giudice non ha alcuna ulteriore interazione con il CTU, e non riceve nessuna informazione sullo svolgimento delle operazioni peritali, dei cui esiti prende conoscenza solo all'atto della lettura della Relazione depositata

- Possono tuttavia verificarsi, in corso di svolgimento delle operazioni peritali, circostanze in cui può essere utile/doveroso che il CTU interagisca con il Giudice
- L'interazione del CTU con il Giudice può avvenire:
  - in forma orale, attraverso colloquio informale
  - in forma scritta, mediante deposito da parte del CTU di apposita istanza sul fascicolo processuale, cui il Giudice dà riscontro emanando un provvedimento formale (decreto, ordinanza) che la Cancelleria deposita nel fascicolo processuale

In entrambi i casi il CTU informa il Giudice (in forma orale o scritta), della particolare situazione verificatasi durante le attività peritali, e gli chiede chiarimenti su come procedere
- Può anche essere adottata una modalità mista orale/scritta: il CTU, dopo il colloquio informale con il Giudice, per avere formalizzazione delle indicazioni ricevute dal Giudice su come procedere, d'intesa con questo deposita un'istanza scritta, cui il giudice dà riscontro emanando il provvedimento formale con cui impartisce al CTU le indicazioni su come procedere, che in questo modo diventano note anche ai rappresentanti delle parti



## 2. Colloquio informale con il Giudice

- Le modalità per incontrare il Giudice non sono codificate, e possono esser diverse nei vari Tribunali
- Presso alcuni Tribunali il CTU può chiedere in Cancelleria un appuntamento con il Giudice, oppure inviare al Giudice una mail ordinaria, alla quale il Giudice (nei Tribunali in cui ciò è consentito), può rispondere con sua mail ordinaria (che solitamente non ha valore formale, trattandosi di comunicazioni irrituali non depositate nel fascicolo processuale)
- Presso altri Tribunali il CTU non può chiedere un appuntamento con il Giudice, né inviargli una mail. In tal caso non resta al CTU che provare ad incontrare il Giudice in uno dei giorni in cui questo ha udienze in presenza, chiedendogli la possibilità di parlargli (solitamente prima o dopo le udienze)
- Presso tali Tribunali, a seguito dell'adozione delle Udienze in trattazione scritta, nei giorni in cui il Giudice ha fissato solo udienze in t.s. può non presentarsi in Tribunale. Tale modalità ha reso più difficile per il CTU la possibilità di incontrare il Giudice

- L'ingegnere che riceve un incarico di CTU deve quindi essere in grado di:
  - formulare l'istanza
  - depositarla sul fascicolo telematico
- Per **formulare l'istanza** al Giudice l'ingegnere CTU deve avere familiarità con il linguaggio giuridico
- il CTU non può cioè limitarsi a descrivere al Giudice con una prosa normale la circostanza emersa in corso di operazioni peritali; la modalità per rappresentare al Giudice i fatti e chiedergli i chiarimenti su come procedere deve essere rispettosa dei canoni formali delle comunicazioni nel processo civile
- Per **depositare poi l'istanza sul fascicolo telematico** l'ingegnere CTU deve dotarsi di uno specifica applicazione informatica; il Redattore Telematico
- Il **Redattore Telematico** è una applicazione (ne esistono diverse in commercio, alcune gratuite) attraverso la quale viene confezionata la **Busta Telematica**, ovvero una cartella che contiene vari documenti:
  - un file (datiatto.xml) in cui sono descritte le coordinate del procedimento giudiziario (sede del Tribunale, numero di R.G., ecc..)
  - l'istanza, in formato pdf con firma digitale
  - eventuali documenti che il CTU intende allegare all'istanza, in formato pdf non firmato

- Una volta predisposta la Busta Telematica, che è contenuta in un file denominato Atto.enc, il CTU deve inviare via PEC questo file alla PEC del tribunale di giurisdizione
- Per essere sicuro che il deposito sia andato a buon fine, **il CTU deve accertarsi di ricevere 4 PEC successive:**
  1. la PEC di accettazione (la stessa che si riceve all'invio di una qualsiasi PEC)
  2. la PEC di Ricevuta di Avvenuta consegna (la stessa che si riceve all'invio di una qualsiasi PEC)
  3. la PEC di ESITO dei CONTROLLI AUTOMATICI (inviata in automatico dal sistema, che attesta la correttezza formale della trasmissione)
  4. la PEC di ACCETTAZIONE DEPOSITO (inviata dalla Cancelleria, che verifica la correttezza dei documenti ricevuti, e in caso positivo li smista telematicamente al Giudice)

Solo al ricevimento della 4ª PEC di accettazione con esito positivo il CTU ha la certezza che il deposito è andato a buon fine.
- A questo punto il CTU deve attendere che il Giudice legga l'istanza (che gli è stata consegnata sulla sua applicazione informatica), e che emetta il provvedimento a riscontro
- Il provvedimento del Giudice a riscontro dell'istanza presentata viene comunicato al CTU dalla Cancelleria a mezzo PEC



## 4. Istanza al Giudice per la proroga dei termini

- Il caso più comune il cui Il CTU può aver necessità di inoltrare un'istanza al Giudice è quello in cui, per via del prolungarsi degli accertamenti peritali, il CTU non è in grado di rispettare il termine di trasmissione della Relazione alle parti disposto dal Giudice
- In tal caso il CTU nell'istanza avrà cura di rappresentare al Giudice le motivazioni per cui non è in grado di rispettare i termini di consegna, chiedendogli una proroga sino alla data in cui ritiene di essere in grado di poter predisporre e trasmettere la relazione alle parti



## 5. Istanza al Giudice per giuramento telematico

- Negli ultimi anni, a seguito della pandemia COVID, il legislatore ha introdotto una particolare modalità di svolgimento delle udienze, in **"trattazione scritta"**. Il giorno in cui è stata fissata l'udienza nessuno compare (neanche il Giudice), e le comunicazioni dei difensori delle parti al Giudice avvengono in forma scritta mediante deposito sul fascicolo telematico in data antecedente quella dell'udienza
- Nelle udienze in t.s. in cui è previsto l'incarico al CTU e il giuramento di rito, il Giudice chiede al CTU nominato di prestare **giuramento telematico**, da depositare a mezzo istanza sul fascicolo telematico in data antecedente quella dell'udienza
- Nell'istanza di giuramento telematico il CTU deve dichiarare la disponibilità a ricevere l'incarico, prestare la formula di giuramento di rito, dichiarare la terzietà rispetto alle parti, ed eventuali altre informazioni, come richiestogli dal Giudice nel provvedimento di nomina che ha ricevuto via PEC dalla cancelleria
- All'esito del giuramento telematico il Giudice emetterà un decreto con cui formalizzerà l'incarico al CTU, gli assegnerà termini ed acconto, ecc., come solitamente avviene in un'udienza di giuramento in presenza



## 6. Istanza al Giudice per la nomina di un ausiliario

- Può capitare che il CTU, per svolgere gli accertamenti richiesti dal Giudice, possa aver necessità di svolgere **indagini particolari per le quali è richiesta una specifica competenza e l'impiego di speciale strumentazione**.
- In tal caso il CTU ha facoltà di chiedere al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi del supporto di uno specialista in possesso della specifica competenza e strumentazione necessarie (ausiliario del CTU)
- Nell'istanza il CTU dovrà chiedere al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario di fiducia individuato, e l'**autorizzazione alla relativa spesa**, che avrà cura di quantificare acquisendo un **preventivo di spesa** dallo specialista
- All'esito dell'istanza, se il Giudice riterrà di autorizzare la nomina dell'ausiliario e la relativa spesa, indicherà la parte a carico della quale la spesa è provvisoriamente posta a carico,
- Il CTU, prima che l'ausiliario di sua fiducia inizi le attività a lui commissionate, avrà cura di farsi anticipare la relativa spesa dalla parte indicata dal Giudice



## 7. **Istanza al Giudice per dirimere questioni sul mandato sorte durante le operazioni peritali**

- In alcune circostanze in corso di operazioni peritali possono emergere dubbi (del CTU o delle parti) sul tipo di accertamenti che il CTU deve svolgere. Ciò accade ad esempio quando i quesiti del giudice, alla luce delle attività peritali in corso di svolgimento, risultano poco chiari, ovvero interpretabili in più modi
- In tali circostanze il CTU può chiedere al Giudice chiarimenti, formulando e depositando apposita istanza
- All'esito dell'istanza presentata dal CTU il Giudice può emanare un provvedimento per chiarire i dubbi rappresentatigli, o può convocare le parti e il CTU ad una specifica udienza, all'esito della quale fornire il chiarimento richiesto.



## 8. Istanza al Giudice per l'autorizzazione ad acquisire documenti non in atti di causa

- In alcuni casi il CTU, per svolgere gli accertamenti richiesti, può avere utilità / necessità di acquisire documenti presso terzi, o dalle parti
- L'acquisizione dalle parti in causa di documenti non in atti non è di norma consentita -a meno dei casi previsti dall'art 194 cpc- ma ci possono essere delle eccezioni (es ricorso per A.T.P.), per cui il CTU nel dubbio può inoltrare richiesta al Giudice a mezzo istanza
- Ove il Giudice autorizzi l'acquisizione documentale, il CTU potrà rintracciare e utilizzare tali documenti per gli accertamenti di CTU, avendo cura di farne partecipi CTP e difensori, e assicurandosi di consentire loro un contraddittorio sui nuovi documenti acquisiti.
- I documenti acquisiti dovranno essere allegati alla Relazione per dimostrare gli esiti degli accertamenti svolti sulla base di tali documenti



## 9. Esempi



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**ing. Salvatore Passarello**

[passarello.s@libero.it](mailto:passarello.s@libero.it)

334-5261358